## **COLLEGIO DI TORINO**

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) FERRANTE Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMARTELLO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(TO) DE FRANCESCO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 03/06/2020

## **FATTO**

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 16.05.2013 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare in 48 rate mensili mediante la cessione del quinto dello stipendio; con decorrenza dal mese di marzo del 2015 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 22 rate (come da liberatoria in atti e come dichiarato dallo stesso intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni; in data 12.12.2019 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.

Sul contratto risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

Parte ricorrente ha quindi domandato, in applicazione del principio dei cui all'art. 125 sexies T.U.B. come attuato dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ABF, la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 492,11 (somma al netto dell'importo di Euro 128,64 già abbuonato in sede di conteggio estintivo), di cui Euro 248,36 a titolo di "Commissioni rete distributiva" ed Euro 247,75 a titolo di "spese di istruttoria", oltre agli interessi legali sulle somme ripetute dal momento dell'anticipata estinzione. La domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva, formulata in sede di reclamo ed ivi quantificata in Euro 500,00, non è stata riproposta con il ricorso a questo Collegio.



Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha replicato che il rimborso delle "commissioni rete distributiva" è già correttamente avvenuto in conformità con i criteri contrattuali esplicitati dall'allegato "piano annuale di rimborso"; ha rilevato come i criteri di rimborso contrattuali applicati abbiano costituito oggetto di positivo scrutinio da parte del Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisione n. 10003/2016), cui si sono uniformati i Collegi territoriali (come il Collegio di Roma, decisione n. 10824/2016); ha puntualizzato come la corretta somma di rimborso spettante al ricorrente sia determinata in corrispondenza della rata successiva a quella di effettiva estinzione; ha eccepito come non siano retrocedibili le spese di istruttoria, in quanto aventi natura *up front* secondo il consolidato orientamento dei Collegi; ha osservato come non possano trovare applicazione diretta nel nostro ordinamento i principi espressi dalla sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, contestando pertanto l'applicabilità della decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ABF; ha ritenuto non dovuto il rimborso delle spese di assistenza difensiva. L'intermediario resistente ha quindi domandato il rigetto del ricorso.

## **DIRITTO**

Le condizioni economiche applicate alla parte ricorrente e di cui quest'ultima domanda la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* consistono nelle "Spese di istruttoria" e nelle "Commissioni rete distributiva", previste rispettivamente dalla lettera "C" e dalla lettera "D" dell'art. 5 del contratto (in atti).

Esaminato il testo contrattuale, le prime risultano accomunare attività prodromiche alla stipulazione e dettagliatamente riferite alla genesi del rapporto: tenuto conto degli orientamenti maturati sul punto dai Collegi ABF (cfr. in particolare ABF, Coll. Torino nn. 5649/2018 e 4012/2017), una siffatta clausola deve pertanto ritenersi *up-front*.

Quanto alle "Commissioni rete distributiva", genericamente riferite all'"attività svolta dalla rete di vendita diretta [...] o indiretta" anche "nel corso della durata del contratto", il contratto ne prevede la ripetibilità, stabilendone la misura ed i criteri: in particolare il contratto dispone un rimborso soltanto parziale, nella misura del 60%, e non già secondo il criterio *pro rata temporis* invocato da parte ricorrente, bensì sulla base di un criterio alternativo indicato da un "piano annuale di rimborso interessi e commissioni" allegato al contratto e versato in atti da parte resistente.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la



riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi, entrambe le voci di costo sopra richiamate sono dunque ripetibili. Quanto alle "Spese di istruttoria", aventi natura *up-front*, può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

Per quanto riguarda le "Commissioni rete distributiva", il "piano annuale di rimborso" che ne fissa i criteri contrattuali di ripetizione risulta conosciuto ed accettato dal cliente in quanto allegato al contratto e sottoscritto da quest'ultimo (come emerge dal documento versato in atti dall'intermediario resistente): la sottoscrizione del piano da parte del ricorrente è condizione che legittima, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali ABF, l'applicazione dei criteri di rimborso ivi previsti. E tali criteri hanno trovato attuazione in sede di conteggio estintivo, allorché l'intermediario resistente ha provveduto ad abbuonare a tale titolo l'importo di Euro 128,64, vale a dire l'importo indicato in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione (ovvero in corrispondenza, nel caso di specie, della 23ª rata), con ciò adottando la prassi del c.d. "salto rata". Posto che parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine a tale prassi, non può che applicarsi l'orientamento consolidato presso i Collegi ABF che, in casi analoghi, hanno riconosciuto al cliente l'importo previsto nel piano di rimborso in corrispondenza della rata successiva a quella di effettiva estinzione del prestito.

Sennonché, alla luce dei principi sopra richiamati, il rimborso di tale commissione deve essere integrale: dovrà dunque essere rimborsata anche la restante parte – pari al 40% - delle "commissioni rete distributiva" contrattualmente qualificata non retrocedibile; e come da orientamento ormai consolidato dei Collegi territoriali (ABF, Coll. Torino n. 5754/2020) ciò dovrà avvenire adottando lo stesso metodo di progressiva riduzione impiegato contrattualmente per il computo degli interessi corrispettivi.

In considerazione di quanto premesso, tenuto conto degli abbuoni già accordati a parte ricorrente in sede di conteggio estintivo, si perviene al seguente risultato:

Durata del prestito in anni	4	Tasso di interesse annuale	5,226%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,79%

rate pagate	22	rate residue	26	Importi	Natura onere	Percentuale	Importo	Rimborsi già	Residuo
Oneri sostenuti			Importi	Natura offere	di rimborso	dovuto	effettuati	Residuo	
Commissioni rete distributiva (componente up front -									
40%)			278,40	Upfront	30,79%	85,71		85,71	
Comissione rete distributiva 60%			417,60	Criterio contrattuale	***	128,64	128,64	0,00	
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	30,79%	138,54		138,54
			Totale	1.146,00					224,25

La somma così risultante è inferiore a quella domandata (Euro 492,11), in quanto parte ricorrente ha applicato per entrambe le voci il criterio di calcolo *pro rata temporis*.

Spettano inoltre gli interessi legali dal reclamo al saldo (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 5304/13). Viceversa, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale, peraltro richieste soltanto in sede di reclamo con domanda non reiterata nel ricorso.



## **PQM**

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 224,25, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALL